



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. **75 del 13-08-2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 -VAL DI MAGRA.

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di agosto, alle ore 11:45 nella sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata, nelle persone di:

Cognome e Nome	Carica	Pres./Ass.
Montebello Daniele	SINDACO	Presente
Marchi Luca	VICE SINDACO	Presente
Ambrosini Gherardo	ASSESSORE	Presente
Bonvini Arianna	ASSESSORE	Assente
Cecchinelli Katia	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti **4** e Totale Assenti **1**

Partecipa con le funzioni di legge il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Silvia Brunetti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Dott. Daniele Montebello, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dai Servizi Sociali corredata dai pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Legge Nazionale 8-11-2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art.10 comma 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;
- il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. “Reddito di Cittadinanza”);
- la Legge Regionale 24 maggio 2006 n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 27 marzo 2015 “Delibera quadro – Sistema Integrato Sociosanitario per la Disabilità”;

Preso atto del vigente Regolamento dei Servizi Sociali del Distretto Socio Sanitario n.19 – Val di Magra, approvato con D.C.C. n. 5 del 08 giugno 2015;

Rilevato che:

- con la D.C.C. n. 30 del 30.10.2020 del Comune di Castelnuovo Magra è stato deliberato di prendere atto, come convenuto nella Conferenza dei Sindaci dei tre Comuni facenti parte dell'ATS n. 67, Luni, Castelnuovo Magra e Ameglia, svoltasi il 10 ottobre 2020, della scadenza della convenzione in essere per la regolamentazione dell'ATS in parola con decorrenza dall'1.1.2021;
- l'art.33 del Regolamento in esame prevede che le Giunta Comunali possano approvare variazioni al regolamento stesso, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci di Distretto, ma, vista la D.C.C. sopra richiamata, sentito il parere favorevole del Direttore Sociale di Distretto per procedere in autonomia alle variazioni/integrazioni in questione;

Ritenuto necessario apportare al Regolamento ad oggi vigente le variazioni e integrazioni di seguito evidenziate in giallo per le motivazioni a fianco riportate:

Articolo modificato	Motivazione
ART 13 BIS è stato tolto. ART. 14- CARATTERISTICHE E MODALITA' D'ACCESSO AGLI INTERVENTI IN ASSISTENZA ECONOMICA Nel limite degli stanziamenti di bilancio ed in base a quanto definito nel programma d'intervento sociale personalizzato che tiene conto delle caratteristiche personali e famigliari dei soggetti, possono essere erogate forme di sostegno economico a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori all'importo definito al successivo art.15, come valore massimo di I.S.E.E., fatto salvo eventuali deroghe decise in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale, in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune e fatto salvo eventuali decisioni del Distretto Sociosanitario per i casi di cui art.10 lettera e). Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.	In quanto ripetitivo rispetto a quanto riportato negli artt.14 e 15. A seguito della scadenza della convenzione d'ambito di cui alla D.C.C.n.30/2020 sopra richiamata, si ritiene opportuno inserire la dicitura..."<i>in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune...</i>" Rimane invariata la parte rimanente del presente articolo.
ART.15 – MODALITA' DI CALCOLO La quantificazione degli interventi economici e/o attribuzione di vantaggi economici dipende dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente.	Si propone di inserire la dicitura..."<i>salvo eventuali deroghe stabilite in sede di equipe minima dei Servizi Sociali, Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale..</i>" , per le ragioni di cui all'art.14 e per rispondere all'emergere di “nuove povertà” e

L' intervento di sostegno economico, definito all'interno del progetto d'intervento personalizzato, potrà essere erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore alla pensione annuale minima dell'INPS ed in misura decrescente a partire da Euro 250,00; salvo eventuali deroghe stabilite in sede di equipe minima dei servizi sociali del Comune, Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito territoriale Sociale

La quantificazione degli interventi è inversamente proporzionale all'ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. I contributi si intendono assegnati al nucleo, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente vengono ricondotte alla valutazione della situazione economica complessiva del nucleo.

I nuclei familiari che possiedono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del D.L. n.4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza") possono presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la domanda di RdC sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in corso. In tal caso la domanda di contributo al comune deve essere corredata da idonea documentazione probatoria. Nel caso di concessione dei benefici relativi al RdC il servizio sociale in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale, in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune e fatto salvo eventuali decisioni del Distretto Sociosanitario per i casi di cui art.10 lettera e) valuterà un eventuale integrazione rispettando i criteri di cui sopra, salvo eventuali deroghe

L'importo massimo dei vantaggi economici erogabili (contributi economici continuativi, straordinari finalizzati, esenzioni comunali ad esclusione dei soggetti diversamente abili) è di

bisogni sempre più complessi.

Il D.L. n.4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza"), introduce una nuova misura di sostegno economico che tiene conto dell'erogazione di trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed in corso di godimento dei beneficiari, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

€. 4.000,00, salvo eventuali deroghe.	
ART. 24 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO Ai fruitori dei servizi verrà richiesto una quota di contribuzione al costo del servizio rapportata alle loro possibilità economiche: Per “Altri servizi” – convenzioni dei singoli enti. Per l’Assistenza domiciliare: La partecipazione al costo del servizio è richiesta ai cittadini di cui all’art. 19. L’ Ente Locale può richiedere la partecipazione al costo del servizio anche ai cittadini diversamente abili. La quantificazione delle tariffe relative all’Assistenza domiciliare è direttamente proporzionale all’Indicatore Situazione Economica Equivalente e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. Per i cittadini diversamente abili la determinazione della quantificazione delle tariffe al servizio è direttamente proporzionale all’Indicatore Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi dell’art.6 “Prestazioni agevolate di natura socio –sanitaria “ del DPCM 159/2013	Nuovo capoverso introdotto in riferimento alla normativa in materia di “Prestazioni agevolate di natura socio–sanitaria“ di cui al DPCM 159/2013 Aspetto condiviso con la Consulta Handicap della Regione Liguria. Rimane invariata la parte rimanente del presente articolo.

ACQUISITI:

-il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, dott.ssa Francesca Petacchi;

-il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

Con voti unanimi favorevoli palesi

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di riapprovare il Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali degli Ambiti territoriali Sociali del Distretto Socio sanitario "Val di Magra" n. 19 con le modifiche di seguito evidenziate in giallo, in applicazione della normativa vigente a fianco riportata, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

Articolo modificato	Motivazione

ART. 14- CARATTERISTICHE E MODALITA' D'ACCESSO AGLI INTERVENTI IN ASSISTENZA ECONOMICA Nel limite degli stanziamenti di bilancio ed in base a quanto definito nel programma d'intervento sociale personalizzato che tiene conto delle caratteristiche personali e famigliari dei soggetti, possono essere erogate forme di sostegno economico a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori all'importo definito al successivo art.15, come valore massimo di I.S.E.E., fatto salvo eventuali deroghe decise in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale, in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune e fatto salvo eventuali decisioni del Distretto Sociosanitario per i casi di cui art.10 lettera e). Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.	A seguito della cessazione della convenzione d'ambito di cui alla D.C.C.n.30/2020 sopra richiamata, si ritiene opportuno inserire la dicitura..." <i>in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune...</i>" Rimane invariata la parte rimanente del presente articolo.
ART.15 – MODALITA' DI CALCOLO La quantificazione degli interventi economici e/o attribuzione di vantaggi economici dipende dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente. L' intervento di sostegno economico, definito all'interno del progetto d'intervento personalizzato, potrà essere erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore alla pensione annuale minima dell'INPS ed in misura decrescente a partire da € 250,00 ;salvo eventuali deroghe stabilite in sede di equipe minima dei servizi sociali, Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito territoriale	Si propone di inserire la dicitura..."<i>salvo eventuali deroghe stabilite in sede di equipe minima dei Servizi Sociali, Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale..</i>" , per le ragioni di cui all'art.14 e per rispondere all'emergere di “nuove povertà” e bisogni sempre più complessi.

Sociale

La quantificazione degli interventi è inversamente proporzionale all'ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. I contributi si intendono assegnati al nucleo, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente vengono ricondotte alla valutazione della situazione economica complessiva del nucleo.

I nuclei familiari che possiedono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del D.L. n.4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza") possono presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la domanda di RdC sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in corso. In tal caso la domanda di contributo al comune deve essere corredata da idonea documentazione probatoria. Nel caso di concessione dei benefici relativi al RdC il servizio sociale in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale, in sede di equipe minima dei Servizi Sociali del Comune e fatto salvo eventuali decisioni del Distretto Sociosanitario per i casi di cui art.10 lettera e) valuterà un eventuale integrazione rispettando i criteri di cui sopra, salvo eventuali deroghe

L'importo massimo dei vantaggi economici erogabili (contributi economici continuativi, straordinari finalizzati, esenzioni comunali ad esclusione dei soggetti diversamente abili) è di €. 4.000,00, salvo eventuali deroghe.

Il D.L. n.4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza"), introduce una nuova misura di sostegno economico che tiene conto dell'erogazione di trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed in corso di godimento dei beneficiari, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

ART. 24 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Ai fruitori dei servizi verrà richiesto una quota di contribuzione al costo del servizio rapportata alle loro possibilità economiche:

Per "Altri servizi" – convenzioni dei singoli

Nuovo capoverso introdotto in riferimento alla normativa in materia di "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" di cui al DPCM 159/2013

Aspetto condiviso con la Consulta Handicap della Regione Liguria

enti. Per l'Assistenza domiciliare: La partecipazione al costo del servizio è richiesta ai cittadini di cui all'art. 19. L' Ente Locale può richiedere la partecipazione al costo del servizio anche ai cittadini diversamente abili. La quantificazione delle tariffe relative all'Assistenza domiciliare è direttamente proporzionale all'Indicatore Situazione Economica Equivalente e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. Per i cittadini diversamente abili la determinazione della quantificazione delle tariffe al servizio è direttamente proporzionale all'Indicatore Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi dell'art.6 "Prestazioni agevolate di natura socio –sanitaria " del DPCM 159/2013	Rimane invariata la parte rimanente del presente articolo.
---	---

- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole palese, vista l'urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL;
- 4) Di prendere atto che la seduta si è svolta in modalità telematica e che tutti i soggetti partecipanti sono stati identificati con certezza, tutti hanno avuto la possibilità di partecipare alla discussione ed è stato verificato l'esito delle votazioni effettuate.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 24-07-2021

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Francesca Petacchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Katia Pastina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Daniele Montebello

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Brunetti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 18-08-2021 per quindici giorni consecutivi -
- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
- contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Castelnuovo Magra, 18-08-2021

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

F.to Antonella Corsini

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO “VAL DI MAGRA” N. 19**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ

- Art. 1 – Riferimenti normativi
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Principi ispiratori
- Art. 4 – Finalità

CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

- Art. 5 – Assetto istituzionale e organizzativo
- Art. 6 – Funzioni dell'ambito territoriale sociale
- Art. 7 – Unità di valutazione multidisciplinare
- Art. 8 - Finanziamento dei servizi sociali
- Art. 9 - Volontariato

CAPO III - DESTINATARI E PRESA IN CARICO

- Art. 10 - Elementi determinanti lo stato di bisogno
- Art. 11 – Destinatari di servizi e interventi
- Art. 12 – Priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali
- Art. 13 – Presa in carico e piano individualizzato d' intervento

CAPO IV - SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

- Art. 14 - Caratteristiche e modalità d' accesso agli interventi di assistenza economica
- Art. 15 – Modalità di calcolo
- Art. 16 - Motivi di esclusione
- Art.17- Interventi economici erogati in forza di legge
- Art. 18 – Assistenza domiciliare
- Art. 19 - Destinatari
- Art. 20 - Prestazioni
- Art. 21 - Modalità di accesso al servizio
- Art. 22 - Cessazione, sospensione o riduzione del servizio
- Art. 23 - Servizi di prossimità
- Art. 24 - Partecipazione al costo del servizio

Art. 25 – Affidato familiare di minori

Art. 26 - Servizi residenziali e semiresidenziali

Art. 27 - Compartecipazione alla spesa per servizi residenziali e semiresidenziali

Art. 28 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Art. 29 – Sostegno socio educativo

Art. 30 – Attività di socializzazione

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta - azioni di rivalsa per benefici percepiti indebitamente

Art. 32 - Riservatezza dei dati

Art. 33 – Norme finali

Art. 34 – Entrata in vigore

APPENDICE

Riferimenti normativi

Interventi economici

Metodo di calcolo interventi economici continuativi

Metodo di calcolo dell'assistenza domiciliare

Interpolazione lineare

MODULISTICA

Scheda di accesso ai servizi sociali (allegato A)

Istanza unica (allegato B)

Atto di impegno all'affidamento familiare (allegato C)

Atto di consenso all'affidamento familiare (allegato D)

Scheda per parenti tenuti agli alimenti per residenzialità (allegato E)

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento dei servizi socio- assistenziali risponde ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale nonché alla legislazione nazionale e regionale vigente. In appendice “Riferimenti normativi”

ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall' Ambito Territoriale Sociale .

Disciplina inoltre i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle disposizioni nazionali e regionali .

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi :

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana e civile, rispetto della libertà, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza;
- b) rispetto del diritto del cittadino ad avere informazione sui servizi sociali, socio-sanitari, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire ,sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- c) adeguatezza dell' intervento alle specificità del bisogno del cittadino ed alle esigenze familiari,
- d) autonomia dell' intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con altri servizi ;
- e) valorizzazione della persona, della famiglia, del volontariato, del privato sociale e del privato con fini di solidarietà sociale, quali soggetti attivi e protagonisti nella realizzazione degli interventi e del sistema dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari.

ART. 4 - FINALITÀ'

Il presente Regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire , rimuovere e ridurre, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che possono limitare l'inclusione sociale e determinare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita;
- b) mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita e sociale considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza ed eccezionalità
- c) Attuare, attraverso il Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, prestazioni ed interventi sociali e sociosanitari caratterizzati da flessibilità organizzativa, progettualità , personalizzazione e valutazione multidisciplinare del bisogno.

CAPO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

ART. 5 – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

L' Ambito Territoriale Sociale è la sede per la programmazione e gestione dei servizi sociali di base il cui territorio può comprendere un Comune o più Comuni limitrofi.

Gli Ambiti Territoriali sociali composti da più Comuni svolgono le proprie funzioni in forma associata previa sottoscrizione di atti amministrativi specifici.

Nel territorio della Val di Magra gli Ambiti Territoriali sociali sono tre:

- Ambito Territoriale sociale n. 67 costituito dai Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo
- Ambito Territoriale Sociale n. 68 costituito dai Comuni di Arcola, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure
- Ambito Territoriale sociale n. 69: costituito dal Comune di Sarzana

Gli Ambiti Territoriali Sociali *n. 67, n.68, n.69* sono ricompresi nel Distretto socio sanitario n. 19 Val di Magra.

La rappresentanza politica degli Ambiti Territoriali Sociali è affidata al Comitato dei Sindaci appartenenti all'Ambito composta dai Sindaci o loro delegati

La componente tecnica è costituita da un coordinatore, da assistenti sociali, operatori e personale amministrativo dei Comuni.

ART. 6 – FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Gli Ambiti Territoriali Sociali istituiscono in ogni Comune lo Sportello di cittadinanza ove vengono erogate le prestazioni sociali di base :

A - interventi di servizio sociale professionale: informazione, consulenza, percorsi di orientamento, attività di supporto ed accompagnamento

B - servizi, interventi a sostegno della persona e del nucleo familiare:

b.1 - assistenza economica;

b.2 - assistenza domiciliare;

b.3 - interventi di appoggio per la permanenza della persona nel proprio domicilio

b.4 - affido familiare,

b.5 - affido a tempo parziale

b.6 - sostegno socio-educativo,

b.7 - centri diurni polivalenti

b.8 - interventi di socializzazione

b.9 - Inserimenti di minori, anziani, persone svantaggiate e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali

C - attività di prevenzione e recupero sociale:

c.1 – interventi per facilitare l'inserimento occupazionale: inserimenti socio-lavorativi protetti

c.2 - promozione del tempo libero

Lo Sportello di cittadinanza è altresì un punto decentrato delle attività sociosanitarie di competenza dello Sportello Integrato del Distretto sociosanitario.

L'Ambito Territoriale Sociale, nella presa in carico e gestione di casi/situazioni complesse, collabora con il Distretto socio sanitario attraverso le modalità operative dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare

ART. 7 – UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito U.V.M.) è un gruppo di lavoro che si costituisce per valutare i bisogni socio-sanitari complessi di un cittadino, rispetto ai quali è necessario rispondere con più servizi erogati da strutture organizzative diverse.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare costituisce lo strumento essenziale per garantire la pratica attuazione dell'integrazione tra i servizi distrettuali e i servizi dipartimentali sovradistrettuali, servizi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali e servizi sociali, può rappresentare il processo conseguente ad un lavoro di gruppo interistituzionale.

Tende a conseguire i migliori obiettivi di salute attraverso un progetto globale condiviso dal gruppo, utilizzando le risorse ed attuando tutti gli interventi necessari presenti nella rete territoriale.

Gli operatori dei servizi che partecipano all'UVM devono avere mandato per prendere decisioni in merito al progetto di intervento e devono avere un quadro il più possibile aggiornato rispetto alle risorse disponibili di propria competenza.

Apposito Regolamento stabilisce la composizione e la funzionalità dell'UVM.

Può partecipare alle UVM la persona interessata ove possibile, i parenti o il suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o chi ne fa le veci e altre persone significative coinvolte a diverso titolo in rapporto alle caratteristiche del bisogno del cittadino.

ART.8 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Il finanziamento dei servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio costituite da finanziamenti comunali, regionali ,statali ed eventuali ulteriori risorse (partecipazione dell'utenza al costo del servizio).

ART. 9 - VOLONTARIATO

L' Amministrazione Comunale/ Ambito Territoriale Sociale nel riconoscere il valore e l'essenziale contributo del volontariato favorisce la collaborazione con associazioni ed organismi di volontariato, in possesso dei requisiti di legge raccogliendo stimoli, proposte e contenuti per una migliore qualità dei servizi .

CAPO III

DESTINATARI E PRESA IN CARICO

ART. 10 - ELEMENTI DETERMINANTI LO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizione d'indigenza o con limitato reddito familiare che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione.
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- c) esistenza di ulteriori problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

ART. 11 – DESTINATARI DI SERVIZI E INTERVENTI

Accedono ai servizi e alle provvidenze, del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16/05/2006 n. 12.

ART. 12 – PRIORITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Le priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali sono connesse alla presenza del maggior numero di fattori che evidenziano lo stato di bisogno:

- incapacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico
- risorse economiche limitate
- assenza di interventi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o privati anche a titolo di indennità;
- assenza di parenti di riferimento o che non siano in grado di assicurare il supporto necessario o inopportunità di un loro coinvolgimento

ART. 13 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO D' INTERVENTO

I beneficiari degli interventi di cui al presente regolamento saranno coinvolti all'interno di un particolare percorso di aiuto sociale finalizzato a perseguire le finalità di cui all'art. 4.

La presa in carico si articola in tre momenti :

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa con la persona e dei bisogni che vi sottendono. In questa fase viene prevista anche la messa in rete delle risorse delle persone, delle famiglie, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) predisposizione di un Progetto d'Intervento Personalizzato. Tale progetto, realizzato anche in collaborazione con altri servizi/risorse del territorio, è concordato con il fruitore dell'intervento, con i suoi familiari o altre figure di riferimento. Nell'ambito del progetto vengono condivisi gli impegni e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti al fine di poter superare la condizione di bisogno e raggiungere un miglior benessere dell'individuo;
- c) valutazione periodica sullo stato di attuazione del Progetto d'Intervento Personalizzato e verifica degli esiti degli interventi con possibilità di aggiornamenti e modifiche in itinere per una migliore rispondenza degli interventi al variare nel tempo dei bisogni della persona.

La presa in carico dei soggetti che presentano bisogni socio- sanitari complessi, avviene a livello di Distretto Socio-Sanitario, tramite Unità di Valutazione Multidisciplinari .

CAPO IV SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

ART.14 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ D' ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Nel limite degli stanziamenti di bilancio ed in base a quanto definito nel programma d'intervento sociale personalizzato che tiene conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti, possono essere erogate forme di sostegno economico a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori all'importo definito al successivo art.15, come valore massimo di I.S.E.E., fatto salvo eventuali deroghe decise in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi di sostegno economico vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze

economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Le forme di sostegno economico sono le seguenti:

a) Interventi economici continuativi

Sono rivolti prioritariamente a:

- Anziani
- invalidi civili con totale inabilità lavorativa,
- adulto esercente la potestà genitoriale e convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico/formativo e che effettivamente vi ottemperino. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dagli aventi diritto, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, il contributo economico può essere erogato solo dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per il recupero di quanto dovuto.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forma alternativa come ad esempio buoni pasto, buoni alimentari ecc.

b) Interventi economici straordinari finalizzati

Le prestazioni economiche straordinarie vanno intese come contributo per far fronte a necessità di carattere occasionale ed imprevedibili anche in situazione superiore alla soglia di riferimento. L'erogazione può avvenire ordinariamente al massimo due volte l'anno solare.

c) Attribuzione di vantaggi economici

Tali interventi sono finalizzati al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto, ad esempio esenzioni ed agevolazioni tariffarie, nel rispetto degli specifici regolamenti comunali.

d) Interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare:

Questo intervento economico è finalizzato ad agevolare iniziative alternative all'istituzionalizzazione e consiste nell'erogazione di un sostegno economico con l'obiettivo

di facilitare gli impegni educativi, di tutela e cura delle famiglie, che accolgono minori in affidamento familiare.

- e) Interventi economici integrativi a concorso degli oneri relativi all'inserimento di minori, anziani, persone svantaggiate, disabili, in strutture residenziali e semiresidenziali:

Tale intervento, disciplinato al successivo art.26, consiste nell'erogazione di un contributo economico finalizzato ad una parziale o totale copertura dell'onere relativo alle spese sociali di ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali, in favore di minori, anziani, persone svantaggiate e disabili, qualora non fosse possibile attivare interventi alternativi finalizzati al mantenimento nel proprio contesto di origine o in altro idoneo nucleo familiare.

Al beneficiario dell'intervento viene assicurata una quota mensile per il soddisfacimento delle piccole esigenze personali

- f) Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti

Tali interventi sono disciplinati al successivo art.27.

Ai beneficiari è garantito un contributo mensile, la copertura assicurativa R.C.T. ed I.N.A.I.L.

Sono considerati interventi in deroga alla valutazione delle risorse economiche :

- Interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare;
- Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti;

ART.15 – MODALITA' DI CALCOLO

La quantificazione degli interventi economici e/o attribuzione di vantaggi economici dipende dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente.

In presenza di altre entrate¹, l'Ente Locale applica, all'importo massimo del contributo concedibile, degli abbattimenti percentuali dal 10% al 50%, secondo quanto indicato in appendice "metodo di calcolo interventi economici continuativi", calcolati per valori intermedi tra il massimo ed il minimo stabiliti col metodo dell'interpolazione lineare di cui in appendice.

¹ Altre entrate :

- proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell'Interno
- altri redditi esenti IRPEF : interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte
- proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri

L' intervento di sostegno economico, definito all'interno del progetto d'intervento personalizzato, potrà essere erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore a € 5.669,82 ed in misura decrescente a partire da € 250,00 facendo riferimento al sistema dell'interpolazione lineare (V. esempio in appendice).

La quantificazione degli interventi è inversamente proporzionale all'ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. I contributi si intendono assegnati al nucleo, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente vengono ricondotte alla valutazione della situazione economica complessiva del nucleo .

L'importo massimo dei vantaggi economici erogabili (contributi economici continuativi, straordinari finalizzati, esenzioni ICI, TARSU, Nettezza Urbana, R refezione scolastica e trasporto scolastico ad esclusione dei soggetti diversamente abili) è di €. 4.000,00.

Art. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare di interventi e/o vantaggi economici le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- non presentino la documentazione prevista nel presente regolamento (scheda di accesso e istanza unica) debitamente compilata;
- non dimostrino di aver coinvolto i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del CC nella soluzione del proprio bisogno;
- almeno un componente del nucleo sia titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della casa di abitazione, sempreché tale diritto non sia esercitabile per effetto di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- almeno un componente abbia proprietà, possesso non occasionale di più beni mobili registrati;
- vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e di impresa che abbiano intrapreso tale attività da più di 6 mesi, sempreché non siano in corso procedure fallimentari o similari;
- vi sia un componente abile al lavoro che non assolvere agli impegni di ricerca attiva del lavoro durante l'erogazione dell'intervento economico, e/o che, precedentemente alla richiesta di contributo abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa, non sia iscritto ai Centri per l'Impiego pubblici o privati e/o alle agenzie di lavoro temporaneo, che abbia rifiutato precedenti

chiamate pubbliche , offerte di lavoro o tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro.

ART.17 - INTERVENTI ECONOMICI EROGATI IN FORZA DI NORME NAZIONALI O REGIONALI

I cittadini possono accedere ad interventi economici erogati da altri Enti che vengono regolamentati da leggi e normative nazionali o regionali, in deroga al presente regolamento

ART. 18 – ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare si attiva attraverso l'erogazione di prestazioni di aiuto e di supporto alla vita della persona. Il servizio si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino, considerato a rischio sociale, di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando per quanto possibile l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/o del nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti ;

ART. 19 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto a persone con nulla o ridotta autosufficienza che non possono contare sull'aiuto dei famigliari o altri, a nuclei famigliari in situazione di difficoltà a provvedere alla cura dei propri componenti, a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni famigliari.

L'assegnazione del servizio avverrà , tenuto conto anche delle condizioni economiche dell'utente, privilegiando le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste , verrà data priorità a :

- a) persone anziane sole o in coppia con nulla o ridotta autosufficienza;
- b) nuclei famigliari con la presenza di bambini e/o ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegno;
- c) nuclei in cui è inserita persona con nulla o ridotta autosufficienza (prioritariamente se convivente con altri anziani)
- d) A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.

- e) le domande d'accesso al servizio valutate positivamente ,alle quali non è possibile dare riscontro positivo, vengono inseriti in una lista d'attesa, che viene evasa progressivamente secondo le priorità indicate nel presente articolo ,.

ART. 20 PRESTAZIONI

L'Assistenza Domiciliare consiste in interventi volti a garantire l'igiene della persona, l'organizzazione e l'igiene dell'abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, interventi di sostegno tendenti al mantenimento dei rapporti con i famigliari e la comunità, nonché in ogni altro intervento volto a favorire la partecipazione ad attività ricreative , culturali,di socializzazione.

Gli interventi di assistenza domiciliare assegnati al cittadino (intesi come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza) devono essere stabiliti nel progetto assistenziale individualizzato ed indicati in apposito calendario .

ART.21 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo da parte dell'interessato, da un famigliare o da un suo delegato.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione:

- a) Certificazione medica e/o relazioni di Enti autorizzati, attestanti lo stato di salute psico-fisica del soggetto;

ART.22 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio domiciliare può cessare, essere sospeso o ridotto nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno o si modifichino i requisiti che hanno determinato l'accesso al servizio;
- b) per esigenze specifiche del beneficiario o del servizio;
- c) rinuncia da parte dell'utente

ART.23 - SERVIZI DI PROSSIMITA'

Possono essere previste forme di prestazioni integrative rispetto a quelle del servizio domiciliare nei confronti di cittadini di cui all'art. 11 anche in collaborazione con altre risorse territoriali , attraverso le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, quali ad esempio :trasporto, servizio mensa o pasto caldo, buon vicinato, telesoccorso, custodi

sociali ed ogni altro intervento finalizzato al mantenimento della persona nel proprio domicilio che venga regolato da apposita convenzione con enti di volontariato, aziende, ecc..

ART. 24 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Ai fruitori dei servizi verrà richiesto una quota di contribuzione al costo del servizio rapportata alle loro possibilità economiche:

Per “Altri servizi” – convenzioni dei singoli enti.

Per l'Assistenza domiciliare :

La partecipazione al costo del servizio è richiesta ai cittadini di cui all'art. 19.

L' Ente Locale può richiedere la partecipazione al costo del servizio anche ai cittadini diversamente abili.

La quantificazione delle tariffe relative all'Assistenza domiciliare dipende dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente e da eventuali altre entrate (vedi nota n. 1):

- In presenza di ISEE compreso fra 0 e €. 6.500,00 il cittadino è esente dal pagamento del costo del servizio.
- In presenza di altre entrate comprese fra €. 6.500,01 e €. 12.201,29, l'Ente Locale applica, degli incrementi tariffari percentuali dal 10% al 50%, secondo il metodo di calcolo di cui in appendice “metodo di calcolo dell'assistenza domiciliare”, calcolati per valori intermedi tra il massimo ed il minimo stabiliti col metodo dell'interpolazione lineare (di cui in appendice)
- In presenza di ISEE inferiore a €. 6.500,00 e altre entrate superiori a €. 6.500,01 si adotta un ISEE convenzionale pari a €. 6.500.00;
- In presenza di altre entrate superiori a €. 12.201,29 viene applicata la tariffa intera.

La quantificazione della tariffa oraria dipende dal numero di ore di assistenza erogate (all'aumentare del numero di ore diminuisce il costo orario) , è direttamente proporzionale all'ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

La tariffa oraria convenzionale per l'assistenza domiciliare è pari a €. 8.06/ora secondo il calcolo di cui in appendice.

ART.25 – AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

L' affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà temporanea. Attraverso l' affidamento il bambino incontra una famiglia- anche monoparentale- diversa da quella di origine che

accogliendolo, di norma presso di sé, s' impegna ad assicurare un' adeguata risposta ai suoi bisogni: affettivi, accuditivi, educativi, di mantenimento e di istruzione valorizzandone le risorse e garantendogli il rispetto della sua storia, degli affetti e delle sue relazioni significative.

Obiettivo principale, ove possibile, è il rientro del minore nella sua famiglia, valorizzando le risorse della stessa.

L'affidamento familiare può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

L'affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e come modificata dalla L.149/01

- Affidamento disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi sociali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
- Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

Il Comune provvede a:

1. formalizzare l'affido familiare consensuale attraverso la sottoscrizione di un impegno da parte degli affidatari e dalle famiglie di origine;
2. assicurare forme di sostegno e aiuto economico a favore della famiglia affidataria ;
3. assicurare all'affidatario ed alla famiglia di origine del minore il necessario sostegno psico sociale per tutta la durata dell'affido, in collaborazione con i servizi sanitari competenti sul caso
4. I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Il Comune può erogare alla famiglia affidataria interventi economici (come indicato nella tabella interventi economici" in appendice")e comunque facendo anche riferimento alle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato.

ART. 26- SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

E' previsto l'inserimento residenziale e semi-residenziale di anziani, soggetti diversamente abili, minori e adulti con problemi sociofamiliari nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno.

L'accoglienza in struttura protetta in forma residenziale dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto delle risorse territoriali, in collaborazione per quanto di competenza con il servizio ASL.

ART. 27 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Il Cittadino deve impegnarsi alla copertura della retta a proprio carico con il proprio reddito/entrate e patrimonio senza alcuna esclusione.

Nel caso in cui le risorse economiche del ricoverando non siano sufficienti a coprire i costi della struttura e venga richiesto l'intervento economico del Comune, i familiari obbligati agli alimenti verranno convocati e invitati alla sottoscrizione di una impegnativa di pagamento avente ad oggetto l'integrazione della retta in solido con il ricoverando (ALLEGATO E).

In caso di rifiuto il Comune procederà a norma di legge.

All'atto della sottoscrizione della domanda di accoglimento in struttura il ricoverando e gli eventuali obbligati agli alimenti dovranno comunicare i dati che verranno richiesti relativi ai propri redditi e al proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare su cui il Comune si rivarrà in caso di pendenze non saldate fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni, indennità, contributi dovutigli, potrà richiedere un contributo da intendersi quale anticipazione delle entrate future. In tal caso dovrà essere sottoscritto l'impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

ART .28 – INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

L'Amministrazione Comunale/Ambito Territoriale Sociale , nella gamma degli interventi volti a facilitare l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità clinica e sociale, che non sono in grado di sostenere una normale attività lavorativa, attiva appositi interventi di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso gli inserimenti socio- lavorativi protetti.

Gli inserimenti socio-lavorativi protetti costituiscono un'occasione di apprendimento e di crescita della persona anche in ambito lavorativo; vengono attivati attraverso la formulazione di progetti individualizzati che vedono coinvolti più servizi come i servizi sociali, i servizi dell'A.U.S.L., altri servizi territoriali, a seconda delle competenze, e l'impresa o l'ente

accogliente.

Gli interventi di facilitazione all'inserimento occupazionale possono essere attuati presso Associazioni, Cooperative, ed altre risorse del mondo produttivo territoriale convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

Gli inserimenti vengono realizzati attraverso percorsi individuali nei quali la durata la frequenza e l'individuazione degli ambiti avviene in relazione ad una valutazione delle abilità- potenzialità del soggetto. Sono rivolti a cittadini che siano soggetti affetti da disagio psichico, disabilità, dipendenza o a rischio di emarginazione.

Lo strumento di sostegno e mediazione in ambito lavorativo è l'inserimento lavorativo protetto.

Tale strumento ha l'obiettivo di far acquisire al soggetto capacità lavorative specifiche finalizzate ad un eventuale sbocco occupazionale (abilità che gli permettano di rendersi autonomo anche nella ricerca di lavoro) o a permettere la permanenza nel mondo del lavoro anche senza l'obiettivo dello sbocco occupazionale.

Per quanto riguarda le quote da erogare per i vari interventi saranno individuati importi differenziati in rapporto alla tipologia dei soggetti ed al relativo progetto individualizzato.

Gli importi minimi e massimi erogabili sono indicate in appendice "interventi economici".

ART. 29 – SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO

Il sostegno socioeducativo è l'intervento di sostegno al singolo, , alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio che si attua attraverso un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per tale servizio può essere richiesta una contribuzione al nucleo familiare.

ART. 30 – ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE

L'Ambito Territoriale Sociale può, in collaborazione con altri soggetti organizzare attività di socializzazione quali:

- Soggiorni residenziali
- Centri diurni
- Attività ludico creative

L'organizzazione, i destinatari e le fasce di contribuzione vengono stabilite contestualmente all'attivazione delle attività di cui sopra.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - AZIONI DI RIVALSA PER BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'amministrazione Comunale effettua controlli a campione, avvalendosi delle modalità indicate nell'apposito regolamento.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal richiedente e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 32 – RISERVATEZZA DEI DATI

Nel trattamento dei dati personali viene garantita la riservatezza rispetto ai terzi come previsto dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo

ART. 33 – NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti dei servizi sociali precedentemente adottati..

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, degli Statuti Comunali e dei regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni scaturenti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso qualora con essa contrastanti.

Le variazioni di tariffe (ad esempio assistenza domiciliare) o di interventi economici (ad esempio: continuativi, straordinari finalizzati, ecc...) possono essere aggiornate annualmente sulla base del Tasso di Inflazione Programmato. Ulteriori variazioni possono essere deliberate dalle Giunte Comunali previa approvazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale sentito il parere del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario.

Gli allegati sono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Regolamento.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della delibera di approvazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio

Copia conforme corredata dagli estremi di approvazione verrà conservata agli atti per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

NATURA	DATA	NUM.	OGGETTO
PIANO INTEGRATO SERVIZI SOCIO-SANITARI			
D.A.C.	22/12/1947		Costituzione della Repubblica Italiana
D.P.R.	24/07/1977	616	Trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni
L.	27/05/1991	176	Ratifica convenzione sui diritti del fanciullo
L.	05/02/1992	104	Legge sull'handicap
D.L.	18/01/1993	9	Disposizioni in materia sanitaria e socio-sanitaria
L.	15/02/1997	66	Norme contro la violenza sessuale
L.	28/08/1997	285	Diritti ed opportunità infanzia ed adolescenza
L.	27/12/1997	449	Introduzione assegno di maternità e al nucleo familiare
D. Lgs.	31/03/1998	112	Conferimento funzioni alle regioni ed enti locali
D. Lgs.	31/03/1998	109	Introduzione riccometro
L.	03/08/1998	269	Norme contro lo sfruttamento dei minori
L.	23/12/1998	448	Norme sull'erogazione degli assegni di maternità e n.f.
L.	31/12/1998	476	Ratifica convenzione internazionale dell'AJA sui minori
D.P.C.M.	07/05/1999	221	Regolamento attuativo riccometro
D. Lgs.	03/05/2000	130	Modificazioni all'istituto del riccometro
D. Lgs.	18/08/2000	267	T.U. ordinamento EE.LL.
L.	08/11/2000	328	Legge quadro servizi sociali
D.M.	21/12/2000	452	Regolamento sugli assegni al nucleo e di maternità
D.P.C.M.	14/02/2001		Integrazione e coordinamento prestazioni socio-sanitarie
L.	28/03/2001	149	Diritto del minore ad una famiglia
D.P.C.M.	04/04/2001	242	Definizione di nucleo familiare per riccometro
D.P.R.	03/05/2001		Piano nazionale Servizi Sociali
D.P.C.M.	18/05/2001		Approvazione modelli e norme per la D.S.U.
D.P.C.M.	29/11/2001		Livelli essenziali di assistenza
L.	30/07/2002	189	Norme sull'immigrazione
L.	20/03/2003	77	Ratifica convenzione sui diritti dei minori
D.LGS.	30/06/2003	196	Norme sulla privacy
L.R.	24/05/2006	12	Legge regionale sui servizi sociali
DPR	22/12/1986	917	Reddito soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche

INTERVENTI ECONOMICI

	Importo mensile	Importo massimo mensile
Interventi di assistenza economica straordinaria finalizzati	€. 200,00	€. 500,00
Affidi familiare	€. 110,00	€. 350,00
Inserimento protetto socializzante	€. 0	€. 250,00

METODO DI CALCOLO INTERVENTI ECONOMICI CONTINUATIVI

Il calcolo del contributo verrà calcolato col sistema dell'interpolazione lineare e sarà erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. compreso fra i valori 0 e €. 5.669,83 nella misura decrescente a partire da € 250,00 a € 88,00 secondo il seguente schema:

A	B	C	D	E
I.S.E.E.	CONTRIBUTO IPOTETICO	ALTRE ENTRATE	ABBATTIMENTO	CONTRIBUTO EFFETTIVO

Con l'inserimento del valore ISEE nella colonna apposita verrà determinato automaticamente il contributo, con l'avvertimento che, in caso di "altre entrate" verrà automaticamente calcolato l'abbattimento del contributo stesso e risulterà, quindi, nell'ultima colonna il valore del contributo cui si avrà diritto.

METODO DI CALCOLO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

A	B			C	D	E		
I.S.E.E.	TARIFFARIO			ALTRE ENTRATE	AUMENTO %	DEFINIZIONE		
	ore 1 -3	ore 4 - 6	>7 ore			ore 1 - 3	ore 4 - 6	ore >7

La Colonna A va compilata soltanto nel caso in cui l'ISEE sia superiore al valore di € 6.500,00.

In presenza di ISEE inferiore a €. 6.500,00" il cittadino sarà esente dal pagamento del costo del servizio.

La Colonna C va compilata soltanto nel caso in cui il valore di "altre entrate" sia superiore a € 6.500,01

Quando non vi sono "altre entrate"(colonna C pari a 0) la tariffa da considerarsi è quella

della colonna B

Quando vi sono "altre entrate" (colonna C superiore a €. 6.500,01) la tariffa da considerarsi è quella della colonna E

Nel caso in cui la colonna A sia < 6.500,00 ma la colonna C ("altre entrate") >6.500,01 si adotta un ISEE convenzionale pari a €. 6.500,00

L'incremento tariffario dal 10% al 50%, secondo il metodo dell'interpolazione lineare, si applica in presenza di un valore della colonna C "altre entrate" compresi nell'intervallo €. 6.500,01 - €. 12.201,29

Tariffa oraria convenzionale per assistenza domiciliare è pari a €. 8,06/ora.

Tale importo è la metà del costo orario medio (IV° livello) dei dipendenti delle cooperative sociali:

4° LIVELLO	DESCRIZIONE
15386,41	Lordo annuo + tredicesima Oneri prev.li e ass.vi
4677,47	Incidenza oneri
20063,88	TOTALE A1 + A3 E C1 + C3 Tfr e prev compl.
1514,82	Incidenza Tfr e prev compl.
21578,70	TOTALE A4 + A6 E C4 + C6 indenn. Turno (incluso ROL)
2524,71	Incidenza indenn. Turno
24103,41	Totale costo annuo Ore lavorative annue
15,27	COSTO ORARIO Incidenza IRAP e IRES
16,12	TOTALE COSTO ORARIO

INTERPOLAZIONE LINEARE

Cittadino percepisce:

- ISEE: €. 5.000,00
- Importo indennità esente ai fini IRPEF : € 7.500,00

Indennità erogabili da altri enti:

- Minimo €. 2.178,22
- Massimo €. 12.201,29

Il contributo massimo concedibile è, quindi, € 107,13. in quanto ha un ISEE di €. 5.000,00

Essendo in possesso di altre entrate (vedi nota n. 1 del Regolamento) occorre applicare degli abbattimenti dei contributi fra il 10% e il 50% secondo il seguente calcolo

$10\% + (7500 \text{ Indennità percepita}) * (50\% - 10\%) (\text{valori minimo e massimo di abbattimento}) / (12.201,29 - 2.178,99) (\text{massimo e minimo di indennità erogate da vari ENTI})$.

Eseguite le operazioni , troviamo che la percentuale di abbattimento del contributo. è uguale a 31.23%

Il cittadino avrà quindi un abbattimento del contributo pari a € 33,46 e gli sarà, pertanto, erogato un contributo di € 73,67.

Formula applicata: $(X - X_1) : (X_2 - X_1) = (Y_1 - Y) : (Y_1 - Y_2)$

Y il valore della percentuale di abbattimento da determinarsi

Y_2 il valore della % max (50%);

Y_1 il valore della % min (10%); “

X ” l’indennità esente IRPEF percepita dal richiedente (€. 7.500,00).

X_2 il valore massimo delle indennità erogati dai vari ENTI (INPS, INAIL, pari a €. 12.201,29)

X_1 il valore minimo delle indennità erogati dai vari ENTI (INPS, INAIL, pari a €. 2. 178,99

MODULISTICA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

SCHEDA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Comune : _____ Operatore: _____ DATA: _____

ISTITUZIONE SEGNALANTE

Nome ente: _____ Nome operatore: _____

Recapito sede: _____ Indirizzo: _____

PERSONA SEGNALANTE

Cognome e Nome _____

Indirizzo: _____ tel: _____

☐ Per se ☐ Per famigliari _____ ☐ Per altri _____LA PERSONA E' A CONOSCENZA DELLA SEGNALAZIONE ☐ SI ☐ NOINVIANTE: ☐ Interessato _____ ☐ Conoscenti _____☐ Servizio Pubblico _____ ☐ Altro _____

RICHIESTA RELATIVA A:

Cognome e nome: _____ M F Stato civile _____

Luogo e data di nascita: _____

Indirizzo: _____ tel: _____

CONTATTI CON ALTRI SERVIZI _____ Area: _____

MEDICO DI BASE _____ tel. _____

TITOLO DI STUDIO _____ CONDIZIONE PROFESSIONALE _____

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE :

Parentela	Nome e cognome	Nato a / il	Condizione professionale

PARENTI ANCHE NON CONVIVENTI CON IL SOGGETTO

Parentela	Nome e cognome	Indirizzo	Telefono

--	--	--	--

RICHIESTA _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA _____

PROBLEMI A LIVELLO INDIVIDUALE

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Socio economici | ☐ TSD/Alcolismo | ☐ Emotivi/psicologici |
| ☐ Scolastici | ☐ Handicap fisico/psichico | ☐ Difficoltà di integrazione |
| ☐ Sanitari | ☐ Salute psichica | ☐ Difficoltà educative/trascuratezza |
| ☐ Alloggio | ☐ Disoccupazione/Orientamento | ☐ Maltrattamento/violenza |
| ☐ Comportamentali-rischio-disadattamento-devianza | | ☐ Autonomia anziano/isolamento |
| ☐ Altro: _____ | | |

PROBLEMATICHE A LIVELLO FAMILIARE

- | | |
|--|---|
| ☐ TSD/alcolismo | ☐ Socio economiche |
| ☐ Disadattamento, devianza | ☐ Difficoltà di organizzazione familiare |
| ☐ Socio sanitarie handicap/psichici | ☐ Difficoltà relazionali emotive |
| ☐ Maltrattamento agito / subito | ☐ Gravi conflittualità familiari/di coppia |
| ☐ Altro: _____ | |

SITUAZIONE EMERSA: _____

ACCORDI CON LA PERSONA: _____

CONCLUSIONI: ☐ Richiesta esaurita ☐ Richiesta impropria ☐ Presa in carico

☐ Invio ad altro servizio: _____

il sottoscritto _____ dichiara di prenderne atto di quanto comunicatomi dall'operatore.

Dichiara altresì di autorizzare la conservazione ed il trattamento dei dati forniti, per i fini consentiti dalla legge.

DATA _____ FIRMA _____

PER RICEVUTA DELL' INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DLgs. 196/03

DATA _____ FIRMA _____

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____**ISTANZA UNICA**

Il sottoscritto _____ nato a _____

Prov. _____ il _____ residente a _____

Prov. _____ via _____ n. _____

Tel. _____ stato civile _____

presenta domanda per:☐ Concessione di contributo economico☐ Assistenza Domiciliare☐ Servizi di prossimità☐ Inserimento in Residenza Protetta☐ Altro _____

A tal fine, reso edotto dalle sanzioni penali previste dall'art. 496 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA**A)** di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea

Oppure

A1) di essere cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea e in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs 25/07/1998 n.286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e integrazioni, che comportano il possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

B) di essere disoccupato dal _____ e iscritto al Centro per l'Impiego;

C) che all'interno del proprio nucleo familiare i componenti percepiscono le seguenti entrate relative ai redditi esenti IRPEF:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>PARENTELA</i>	<i>IMPORTO MENSILE</i>
RENDITA INAIL			
PENSIONE SOCIALE			
INVALIDITA' CIVILE E/O ACCOMPAGNAMENTO			
PENSIONE DI GUERRA			
ALTRI REDDITI			
ALTRO : _____			

D) Di percepire/non percepire Assegno di mantenimento erogato dal coniuge legalmente separato o divorziato:

COGNOME E NOME _____ NATO IL _____ A _____
 RESIDENTE A _____ VIA _____ TEL. _____
 EROGATO PER _____ IMPORTO MENSILE _____

E) Che all'interno del nucleo familiare i componenti percepiscono o hanno percepito nell'anno contributi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici quali ad esempio contributo affitto regionale, assegno di maternità ed al nucleo familiare ecc., e/o hanno usufruito di agevolazioni o esenzioni, quali servizi scolastici, Tarsu ecc.

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>ENTE EROGATORE</i>	<i>IMPORTO</i>

--	--	--	--

F) di non avere parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del CC;

oppure

F1) di avere i seguenti parenti tenuti agli alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nipoti diretti):

<i>NOMINATIVO</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>PARENTELA</i>

G) Il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti, e/o il valore di donazioni o lasciti a terzi, anche senza ricavarne proventi, di beni mobili od immobili nei tre anni precedenti la richiesta:

H) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;

I) di essere a conoscenza che l'Ufficio ha l'obbligo di effettuare accertamenti sulla situazione reddituale patrimoniale del dichiarante, dei componenti il nucleo familiare e, se del caso, dei parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 C.C.), sia in autonomia che attraverso la Guardia di Finanza;

L) Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In caso di richiesta di CONTRIBUTO ECONOMICO dichiaro inoltre :

- che nessun componente del nucleo familiare è titolare di proprietà e/o usufrutto su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località ad eccezione della casa di abitazione, semprechè tale diritto non sia esercitabile per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- che nessun componente del nucleo familiare ha proprietà, possesso di più beni mobili registrati o meno;
- che nessun componente è titolare di attività lavorativa autonoma o di impresa da più di sei mesi.

Si possono allegare:

- ☐ Dichiarazione e certificazione ISEE
- ☐ Verbale di invalidità civile
- ☐ Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupati)
- ☐ Permesso o Carta di Soggiorno (se cittadini extracomunitari)
- ☐ Sentenza di separazione o divorzio
- ☐ Libretto di circolazione di mezzi di locomozione posseduti

Firma*

*Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

ATTO DI IMPEGNO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov () il _____

residente in _____

si impegna a tenere presso di se' il/la minore _____

nato/a a _____ il _____

per un periodo presumibile di mesi _____

Il /la sottoscritto/a si impegna in particolare a:

- ☐ assicurare al minore il mantenimento, l'istruzione, l'educazione necessaria;
- ☐ agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori ed a favorire il reinserimento nella famiglia di origine
- ☐ mantenere i contatti con il servizio sociale fornendo notizie del minore e segnalando tempestivamente eventuali difficoltà o problemi che dovessero insorgere;
- ☐ osservare le seguenti prescrizioni

firma per accettazione

Si attesta la sottoscrizione personale di sig. _____

firma dell'operatore che riceve

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

ATTO DI CONSENSO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov () il _____

residente in _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov () il _____

residente in _____

genitore/tutore del/lla minore _____

nato/a a _____ il _____

consente/ono che il/la minore sia temporaneamente affidato/a a

_____ che

lo/a terrà presso di se' garantendo il mantenimento, l'istruzione, l'educazione necessaria.

Con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a seguire le indicazioni fornite dal servizio sociale nel periodo di validità dello stesso

Firma _____

Firma _____

Il minore (se ha compiuto 12 anni) sentito, ha espresso parere _____

Si attesta la sottoscrizione personale del sig. _____

firma dell'operatore che riceve

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____**IMPEGNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI**

Il sottoscritto, nato a _____ prov () il
_____ in qualità di _____ con la
sottoscrizione del presente atto, garantisce personalmente e solidalmente con l'ospite la copertura
parziale /totale di quanto da quest'ultimo dovuto per il pagamento della retta richiesta pari ad
€ _____ mensili

Quota sociale complessiva	
Quota a carico dell'ospite	
Quota a carico dei familiari	
Quota a carico del Comune	

Firma _____

Si attesta la sottoscrizione personale del sig. _____

firma dell'operatore che riceve
